

REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



ASSESSORATO DELLA SALUTE

**L'Assessore**

*Attività di affiancamento e supporto  
della Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital" s.r.l. di Palermo*

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**VISTA** la l.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;  
**VISTA** la l.r. n. 2 del 10 aprile 1978;  
**VISTA** la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la l.r. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;  
**VISTA** la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008;  
**VISTA** la l.r. n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;  
**VISTO** il D.P.R.S. n. 6 del 18 gennaio 2013;  
**VISTO** l'art. 68, co. 4 l.r. n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i Decreti Assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito *internet* della Regione Siciliana;  
**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19";  
**VISTA** la OCDPC 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";  
**VISTO** l'art.1, comma 1, della OCDPC 630/2020 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile assicura il coordinamento degli interventi per fronteggiare l'emergenza in rassegna avvalendosi, anche, di soggetti attuatori individuati tra gli Enti Pubblici ed economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  
**VISTE** le OCDPC n°631 del 06.02.2020, n°633 del 12.02.2020, n°635 del 13.02.2020, n°637 del 21.02.2020, n°638 del 22.02.2020 e n°639 del 25.02.2020, recanti: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

- VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°626 del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020;
- VISTO il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- VISTO il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*";
- VISTO il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- VISTA l'ordinanza cautelare del T.A.R. Sicilia n. 602 dell'8 maggio 2020, con la quale è stata dichiarata legittima l'iniziativa dell'Assessorato della Salute di adottare, nel contesto emergenziale in atto, idonee misure di affiancamento delle strutture ospedaliere limitate sia nel tempo che nell'oggetto;
- VISTO il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002, che fissa i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;
- VISTO il D.A. n. 463 del 17 aprile 2003, che integra e modifica il D.A. n. 890/2002;
- VISTO il D.D.S. n. 2590/2016 del 22 dicembre 2016, con il quale il Dirigente *pro-tempore* del Servizio 1 "Accreditamento istituzionale" presso il D.A.S.O.E., conformemente alla richiesta pervenuta dall'Amministratore Delegato della Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital" s.r.l. di Palermo con nota prot. n. 86989 del 7 novembre 2016, ha nominato il Dott. Aldo Panci Direttore Sanitario della Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital s.r.l.", con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 1571;
- VISTA la nota prot. n. 14784 del 13 marzo 2020, con la quale l'Assessorato della Salute ha disposto che "*i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e i Rappresentanti Legali delle case di cura private accreditate sospendano con decorrenza immediata tutte le attività chirurgiche in elezione*";
- VISTA la nota prot. n. 18016/Gab. del 15 aprile 2020, con la quale l'Assessore per la Salute - dopo aver avuto notizia di una diffusa situazione di positività al contagio da Covid-19, specie nell'ambito dei degenti, come confermato dalla nota prot. n. 13408 del 10 aprile 2020, proveniente dalla Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital" s.r.l. - ha disposto che l'Area Interdipartimentale 1 "Ispezioni e Vigilanza" presso il D.A.S.O.E. avvii un apposito intervento ispettivo, volto tra le altre cose "*ad accertare le responsabilità gestionali e cliniche che hanno connotato l'operato del management della suddetta struttura, specie in ordine: - all'elaborazione e al rispetto di adeguato piano aziendale per la emergenza Covid-19; - alla verifica del rispetto delle direttive assessoriali (es. nota prot. n. 14784 del 13 marzo 2020) in materia di sospensione delle attività chirurgiche in elezione, anche mediante consultazione delle S.D.O.; alla separazione dei percorsi dei pazienti sospetti da quelli non sospetti; - a ogni altro utile elemento di valutazione in ordine all'accaduto*", per l'effetto nominando apposita Commissione;

- VISTA la nota dell'A.S.P. Palermo prot. n. 18282 del 13 maggio 2020, indirizzata al D.A.S.O.E. e al D.P.S., avente ad oggetto "*Focolaio covid-19 Maria Eleonora Hospital di Palermo*";
- VISTA la relazione conclusiva prot. n. 18624 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto "*ASP Palermo - Attività ispettiva relativa alla Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital" di Palermo, in ordine agli episodi di positività al contagio da Covid-19, verificatisi all'interno della Struttura. Esiti accertamenti*", a firma dei componenti della nominata Commissione ispettiva e trasmessa con nota prot. n. 18632 del 15 maggio 2020 all'Assessore per la Salute e al Dirigente Generale del D.P.S. "*per ciò che concerne la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accreditamento istituzionale posseduti dalla Casa di Cura Maria Eleonora Hospital di Palermo*";
- VISTA la nota prot. n. 23556/Serv. 4 del 21 maggio 2020, con la quale il Dirigente Generale del D.P.S., dopo aver preso atto delle risultanze istruttorie scaturite dalla sopra descritta attività ispettiva e dopo aver accertato la sussistenza di "*situazioni di non conformità ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento e, per altro verso, situazioni di reiterate violazioni delle disposizioni normative impartite per il contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 in dispregio della tutela della salute dei pazienti e degli operatori e, in definitiva, della stessa salute pubblica*", ha comunicato alla Casa di Cura "*Maria Eleonora Hospital*" s.r.l. l'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento, con contestuale diffida ex art. 5 del D.A. n. 463 del 17 aprile 2003 ed invito a controdedurre entro giorni sette dal ricevimento;
- VISTO il D.D.G. n. 428 del 21 maggio 2020, con il quale il Dirigente Generale del D.P.S. ha notificato alla Casa di Cura "*Maria Eleonora Hospital*" la decisione di revocare il provvedimenti di nomina del Direttore Sanitario della struttura di cui al D.D.G. n. 2590/2016 del 22 dicembre 2016, sul presupposto degli accertamenti condotti dall'A.S.P. di Palermo e dalla Commissione ispettiva all'uopo nominata;
- CONSIDERATO altresì che, in seno al suddetto provvedimento, il Dirigente Generale del D.P.S. ha stabilito che l'attività della struttura non potrà essere ripresa prima della nomina del nuovo Direttore Sanitario, per l'effetto trasmettendolo anche all'Assessore per la Salute, "*tenuto conto del particolare contesto in atto, ai fini di ulteriori determinazioni coerenti con le strategie fin qui adottate per far fronte all'emergenza da Covid-19*";
- CONSIDERATO, pertanto, che da tutti gli eventi sopra sintetizzati e riportati, per la miglior gestione e risoluzione delle suddette criticità, risulta necessaria l'adozione di idoneo provvedimento assessoriale;
- CONSIDERATO che il suddescritto stato di cose - in un particolare momento di emergenza qual è quello in atto, per il diffondersi della pandemia Covid-19 - rischia di destare allarme psicologico nel territorio di riferimento, che tende a distorcere il rischio percepito e scoraggia la popolazione (sanitaria e non) ad accostarsi con serenità alla struttura ospedaliera, per l'effetto venendo in rilievo, in tutta la vicenda in esame, peculiari esigenze di tutela e di perseguimento dell'interesse pubblico;
- CONSIDERATO che le suddette statuizioni trovano fondamento - oltre che nel peculiare contesto emergenziale in atto, testimoniato dalla più recente decretazione governativa d'urgenza e dalla stipula di precisi atti convenzionali tra l'Amministrazione regionale e gli erogatori di diritto privato al fine di sostenere l'emergenza da Covid-19 - anche nella considerazione per la quale il Servizio Sanitario Regionale si avvale ordinariamente del contributo dei soggetti privati
- 

che, mediante gli istituti dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali (c.d. convenzionamento) di cui agli artt. 8-*quater* e 8-*quinqües* del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., concorrono alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Conseguentemente, l'attività posta in essere dalle strutture sanitarie in regime di convenzionamento deve essere realizzata e, soprattutto, vigilata alla stessa stregua che per le Aziende pubbliche del S.S.R.;

**CONSIDERATO**, in definitiva, che i fatti fin qui narrati e le ragioni di urgenza agli stessi collegate consentono di configurare la sussistenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, che rendono non necessaria l'osservanza delle garanzie procedurali;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'iniziativa sostitutiva di cui al presente provvedimento riveste finalità non tanto e non solo riparatorie rispetto alle inadempienze sopra indicate quanto piuttosto di affiancamento e supporto per la prevenzione di un maggiore rischio igienico-sanitario e sociale al tempo stesso;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla nomina di un Commissario *ad acta* per il periodo emergenziale, con finalità di affiancamento e supporto del management del Gruppo "Villa Maria Eleonora" Hospital s.r.l. e di ogni ulteriore soggetto preposto alla gestione all'interno della struttura dell'emergenza sanitaria da diffusione del Covid-19, per l'adozione di tutte le necessarie e idonee misure volte alla risoluzione delle gravi criticità e disfunzioni organizzative sopra esposte e di individuarlo, a motivo dei titoli professionali, formativi e di carriera posseduti, nonché della competenza e dell'esperienza maturata in tale settore, nel Dott. Tommaso Mannone, Risk Manager dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" di Palermo;

**RITENUTO** che nel caso di specie l'azione di affiancamento e supporto demandata al nominato Commissario *ad acta* riguarderà la gestione, organizzativa e igienico-sanitaria, della Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital", per l'intero periodo emergenziale, con finalità di affiancamento e di supporto;

**RITENUTO** che, al fine di garantire l'adozione di tutti gli atti necessari per la corretta e completa realizzazione dei superiori obiettivi, alla luce della complessità della gestione dell'emergenza, il Commissario *ad acta* possa realizzare le necessarie iniziative di raccordo con gli uffici regionali per il ripristino delle adeguate condizioni di sicurezza e di prevenzione all'interno della Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital", oltre che di conformità ai vigenti protocolli sanitari, emergenziali e non solo, il tutto nelle more della individuazione di un nuovo Direttore Sanitario della struttura;

**DATO ATTO** che delle suddette iniziative il nominato Commissario *ad acta* dovrà costantemente riferire all'Assessorato della Salute.

## DECRETA

### Art. 1

Alla luce delle superiori premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, il Dott. Tommaso Mannone, Risk Manager dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" di Palermo, è nominato - in affiancamento e supporto del *management* della Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital" di Palermo - Commissario *ad acta* per l'emergenza Covid-19.

**Art. 2**

L'incarico commissariale ha una durata corrispondente a quella dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, e quindi fino al 31 luglio 2020, suscettibile di ulteriore proroga per l'ipotesi di contestuale estensione del suddetto stato di emergenza.


**Art. 3**

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana, sarà notificato in forma individuale, ai fini della decorrenza immediata degli effetti, alla Casa di Cura "Maria Eleonora Hospital" s.r.l., e pubblicato, per fini di pubblicità-notizia, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, contemporaneamente, per esteso nel sito *internet* della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, co. 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Palermo, 22 maggio 2020

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



L'ASSESSORE

(Avv. Ruggero Razza)

